

LIQ. CONTR. NN. 16-17-18/2026

Sent. n. 51/2026 pubbl. il 23/06/2026
Cron. n. : 915/2026
Rep. n. 54/2026 del 23/06/2026

N. R.G. 16/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Daniela Bosio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 26/02/2026 da:

- GIRAUDO Tiziana, nata a Sampeyre (CN) il 19/10/1954, residente in Sampeyre (CN) in Via Roma n.46, GRDTZN54R59H755F;
- GIRAUDO Mauro, nato a Cuneo (CN) il 30/10/1964, residente in Sampeyre (CN) in Via Cavour n.26, GRDMRA64R30D205H
- GIRAUDO Guido, nato a Cuneo (CN) il 09/09/1956, residente in Sampeyre (CN) in Via Cavour n.26, GRDGDU56P09D205G

rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio GAZZI per procura speciale in atti.

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto in proprio dai debitori;

LETTA la memoria integrativa depositata dai ricorrenti in data 27/05/2026;

SENTITI i ricorrenti all'udienza del 16/06/2026 nanti il Giudice delegato;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 26/02/2026, GIRAUDO Tiziana, GIRAUDO Mauro e GIRAUDO Guido unitamente alle società HOTEL MONTE NEBIN di Giraudo Guido e Giraudo Mauro & C. SAS e RASCIAS di Giraudo Armando & C. SNC, hanno chiesto l'apertura nei loro confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C. dott. CERUTTI, che esponeva una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che



illustrava la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tutti i debitori;

con decreto in data 2/4/2026 il Giudice delegato, rilevando profili di criticità del ricorso, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 16/6/2026;

nelle more, con memoria integrativa depositata il 27/5/2026, le società HOTEL MONTE NEBIN di Giraudo Guido e Giraudo Mauro & C. SAS e RASCIAS di Giraudo Armando & C. SNC dichiaravano di rinunciare alla domanda di apertura di Liquidazione controllata nei loro confronti chiedendo l'estinzione del procedimento, mentre i sigg.ri GIRAUDO Tiziana, Mauro e Guido insistevano per l'apertura nei loro confronti della Liquidazione Controllata Familiare, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando nuova relazione, redatta dall'O.C.C. dott. CERUTTI, contenente una aggiornata valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e rappresentante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass. Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" i sigg. GIRAUDO Tiziana, Mauro e Guido hanno richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata familiare e l'Organismo ha nominato la dott. Cristina CERUTTI, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, la quale ha accettato la nomina in data 27/2/2025;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che i ricorrenti sono membri della medesima famiglia, e, pur non conviventi, hanno una situazione debitoria comune atteso che il loro sovraindebitamento ha la medesima origine e pertanto rientrano nella fattispecie di cui all'art. 66 CCII;

- che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Ritenuto che l'art. 270 comma 1° CCII dispone che il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata *"verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269"* e l'art. 269, comma secondo, prevede che *"al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore"* e che *"La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo"*.

Secondo il più recente orientamento della S.C. *"Ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata*



su istanza del debitore interessato, ex art. 269, comma 2, CCII (nel testo modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), l'indicazione nella relazione redatta dall'OCC delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l'ammissione alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura, la cui verifica è affidata al giudice di merito, ai sensi dell'art. 270 CCII, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi" (Cass. Cass. Sez. 1, 28 aprile 2026, n. 11603);

inoltre la Corte ha ribadito quanto già affermato con sentenza n. 28576/2025, vale a dire che lo scrutinio rimesso al Giudice circa la completezza e attendibilità della relazione dell'OCC integra "... un controllo che non ha soltanto natura formale, di verifica della mera esistenza della predetta relazione, a prescindere dal suo contenuto", avendo il Giudice invece "il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione sotto il profilo della completezza e attendibilità dei dati in essa indicati, elementi che sono essenziali ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi... e del requisito oggettivo di cui all'art. 268 comma 2 CCII per l'assoggettamento del debitore alla procedura, oltre che per fornire ai creditori informazioni utili sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulle effettive prospettive di riparto dello stesso e quindi di soddisfacimento dei creditori";

Rilevato che nella specie la relazione redatta dall'OCC presenta i caratteri e contenuti richiesti dalle citate disposizioni, con particolare riferimento alle "cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni";

dalla relazione in atti emerge infatti che la situazione debitoria ascrivibile ai ricorrenti deriva in gran parte da una fallimentare operazione imprenditoriale gestita dal signor GIRAUDO Armando, fratello di Tiziana, Guido e Mauro, nonché figlio della signora [REDACTED] risulta in particolare che: in data 04.06.1985 è stata costituita la G.P.A. GESTIONE PENSIONATI E ALBERGHI DI GIRAUDO ARMANDO & C. SAS, esercitante l'attività di gestione alberghiera, corrente in Cuneo (CN), Via Savona 50, dichiarata fallita in data 05.06.2014 (chiusura fallimento in data 21.12.2024), di cui i signori GIRAUDO Guido e Mauro sono stati soci accomandanti dal 31/12/1995 sino alla dichiarazione di fallimento, mentre le signore GIRAUDO Tiziana e [REDACTED] non hanno mai ricoperto cariche all'interno di tale società; lo stato passivo della procedura G.P.A. GESTIONE PENSIONATI E ALBERGHI DI GIRAUDO ARMANDO & C. SAS comprendeva debiti originali di cui i ricorrenti risultano coobbligati in solido per complessivi euro 2.091.453,98, ai quali vanno aggiunti i crediti, non insinuati nello stato passivo della società, di [REDACTED] (ex [REDACTED]), [REDACTED] (ex [REDACTED])



Spa), [redacted] (ex [redacted]), [redacted] [redacted] (ex [redacted]),
[redacted] (ex [redacted] - [redacted]), [redacted] per cui sussistono le
posizioni quali fideiussori dei ricorrenti; dai due riparti effettuati nella procedura fallimentare i
creditori ammessi al passivo risultano soddisfatti, per un totale di euro 3.110,84, la [redacted]
[redacted] e di euro 163.755,39, la [redacted] (ex [redacted]
[redacted]);

dalla documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC, si evince pertanto che la quasi totalità
dei debiti dei ricorrenti risulta essere nei confronti degli istituti di credito per fidejussioni
personali prestate dai medesimi a favore della G.P.A. GESTIONE PENSIONATI E ALBERGHI
DI GIRAUDO ARMANDO & C. SAS;

l'OCC attesta inoltre che non è emerso che i debitori abbiano determinato la propria situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato in particolare che le passività in capo alla sig. Tiziana GIRAUDO ammontano
complessivamente ad euro 6.850.237, di cui euro 87.207 per debiti personali ed euro 6.763.030,
per debiti chirografari in comune con gli altri debitori (anche in quote differenti); che i debiti del
sig. GIRAUDO Mauro ammontano ad euro 7.058.554,28, di cui euro 1.128,09 per debiti
privilegiati personali ed euro 7.057.426,19 per debiti chirografari comuni con gli altri debitori
(anche per quote differenti); che il debiti in capo al sig. GIRAUDO Guido sono pari ad euro
6.959.040,82, di cui euro 1.614,63 per debiti personali privilegiati ed euro 6.957.426,19 per debiti
chirografari comuni con gli altri debitori (anche per quote differenti);

che a tali importi devono aggiungersi i costi della procedura, compenso dell'OCC e dell'Advisor
ed ulteriori spese di procedura, stimate in complessivi euro 33.602,00;

Rilevato, quanto all'attivo realizzabile, che:

- la sig. GIRAUDO Tiziana è pensionata e percepisce mensilmente la somma di euro 900,00
circa, vive con il coniuge, anch'egli pensionato, in casa di proprietà; è proprietaria al 50% della
casa di residenza (in comproprietà con il coniuge) situata in Sampeyre, quota stimata in euro
56.500,00, e al 8,33% di altri immobili situati in Sampeyre, il cui valore pro quota è pari ad euro
2500,00; è inoltre proprietaria in quota parte di numerose particelle di terreni sempre in
Sampeyre, del valore pro quota di euro 500,00; infine detiene la quota di 25% della società Hotel
Monte Nebin sas e della società Rascias snc, le quali non hanno consistenti debiti verso soggetti
terzi ma quasi esclusivamente debiti verso i soci e nell'attivo hanno terreni di proprietà da
alienare che hanno un valore stimato rispettivamente di euro 14.000 e di euro 80.000; la quota
sociale spettante alla debitrice è stata prudenzialmente stimata ai fini della liquidazione in euro
5.000,00;

- il sig. GIRAUDO Mauro è residente in Sampeyre (CN) Via Cavour n.26, dove vive da solo in
uno stabile all'interno dell'albergo gestito dai figli e nipoti; è pensionato e percepisce
mensilmente la somma di euro 1.095,00 circa, e svolge altresì attività di coadiuvante senza
reddito presso la [redacted] è proprietario al 8,33% di immobili situati in Sampeyre, quota



stimata in euro 2500,00, nonché al 16,67% di altri immobili sempre situati in Sampeyre, quota stimata in euro 20.000,00; possiede in quota parte, stimata in euro 1000,00, numerose particelle di terreni in Sampeyre; infine anch'egli detiene la quota di 25% della società Hotel Monte Nebin sas e della società Rascias snc, le quali non hanno consistenti debiti verso soggetti terzi ma quasi esclusivamente debiti verso i soci e nell'attivo hanno terreni di proprietà da alienare che hanno un valore stimato rispettivamente di euro 14.000 e di euro 80.000; la quota sociale spettante al debitore è stata prudenzialmente stimata ai fini della liquidazione in euro 5.000,00;

- il sig. GIRAUDO Guido è residente in Sampeyre (CN) Via Cavour n.26, dove vive con la moglie, in uno stabile all'interno dell'albergo gestito dai figli e dai nipoti; è pensionato e percepisce mensilmente la somma di euro 1.504,00 circa, oltre a svolgere attività di coadiuvante senza reddito presso la JTN SAS; è proprietario al 8,33% di immobili situati in Sampeyre, quota stimata in euro 2500,00, nonché al 16,67% di altri immobili sempre situati in Sampeyre, quota stimata in euro 20.000,00; possiede in quota parte, stimata in euro 1000,00, numerose particelle di terreni in Sampeyre; anch'egli detiene la quota di 25% della società Hotel Monte Nebin sas e della società Rascias snc, le quali non hanno consistenti debiti verso soggetti terzi ma quasi esclusivamente debiti verso i soci e nell'attivo hanno terreni di proprietà da alienare che hanno un valore stimato rispettivamente di euro 14.000 e di euro 80.000; la quota sociale spettante al debitore è stata prudenzialmente stimata ai fini della liquidazione in euro 5.000,00; infine è proprietario di una FIAT Panda targata [REDACTED] del valore commerciale stimato in euro 200,00; rilevato inoltre che non vi sono trattenute sulla pensione dei sigg.ri GIRAUDO Tiziana e Mauro, mentre è presente sulla pensione percepita dal sig.ra GIRAUDO Guido un pignoramento del terzo del 22/12/2020, pari ad euro 167 mensili, oltre ad altri due pignoramenti in coda;

Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, i sigg.ri GIRAUDO Tiziana, Mauro e Guido mettono a disposizione dei creditori:

- a. il reddito netto mensile derivante dalla pensione, dedotto l'importo necessario per il mantenimento personale e della famiglia;
- b. le quote di comproprietà degli immobili e dei terreni;
- c. l'importo derivante dalla liquidazione delle quota sociale della società Hotel Monte Nebin sas e della società Rascias snc;
- e. autoveicolo FIAT Panda targata [REDACTED] in piena proprietà di GIRAUDO Guido;

Inoltre, va rilevato che i ricorrenti sono gli unici eredi della defunta madre, sig. [REDACTED] e quindi da un lato ricadono sugli stessi i debiti in solido che già esistevano precedentemente alla morte della sig. [REDACTED], per complessivi euro 137.308 circa, e dall'altra gli stessi hanno diritto ad ottenere l'attivo intestato alla de cuius, consistente in immobili e terreni, in piena proprietà e in quota parte, situati a Sampeyre, per un valore stimato di euro 16.500,00 euro circa;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le



passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del debitore sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie:

- la sig. GIRAUDO Tiziana ha un reddito da pensione di circa 900,00 euro mensili, vive a Sampeyre con il coniuge, anch'esso pensionato, nella casa di proprietà; per gli spostamenti, necessari anche per problemi di salute, utilizza il supporto del marito, che possiede un'auto di proprietà; le spese mensili di mantenimento del nucleo familiare ammontano ad euro 1877,00, considerato il nucleo di due persone di cui una con problemi di salute;

- il sig. GIRAUDO Mauro ha un reddito derivante dalla pensione percepita mediamente di euro 1.150,00; vive a Sampeyre da solo, in porzione di immobile situato all'interno dell'albergo ristorante gestito dai figli e dai nipoti e per gli spostamenti utilizza l'auto di proprietà del figlio; le spese mensili di mantenimento proprio ammontano ad euro 800,00 mensili;

- il sig. GIRAUDO Guido percepisce una pensione media, al lordo del pignoramento attualmente in essere, di euro 1.800,00; vive a Sampeyre con la moglie, in porzione di immobile situato all'interno dell'albergo ristorante gestito dai figli e dai nipoti; per gli spostamenti utilizza l'auto di proprietà; le spese mensili di mantenimento proprio e del coniuge ammontano ad 1100,00;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento di ciascuno dei debitori, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in euro 525,00 netti mensili per GIRAUDO Tiziana, in euro 800,00 per GIRAUDO Mauro e in euro 638,00 per GIRAUDO Guido, somme che, considerato l'apporto economico dei coniugi per Mauro e Tiziana, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

rilevato quindi che a fronte del passivo stimato, l'attivo preventivato che i debitori mettono a disposizione della liquidazione ammonta ad euro 77.700,00 per GIRAUDO Tiziana, ad euro 41.850,00 per GIRAUDO Mauro e ad euro 70.700,00 per GIRAUDO Guido, e così alla complessiva somma di euro 206.750,00, con la quale si prevede di poter soddisfare il 100% delle spese in prededuzione, il 100% dei crediti privilegiati e lo 0,79% dei crediti chirografari;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della



Sent. n. 51/2026 pubbl. il 23/06/2026

Cron. n. : 915/2026

Rep. n. 54/2026 del 23/06/2026

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE nei confronti di:

- **GIRAUDO Tiziana, nata a Sampeyre (CN) il 19/10/1954, residente in Sampeyre (CN) in Via Roma n.46, GRDTZN54R59H755F;**
- **GIRAUDO Mauro, nato a Cuneo (CN) il 30/10/1964, residente in Sampeyre (CN) in Via Cavour n.26, GRDMRA64R30D205H**
- **GIRAUDO Guido, nato a Cuneo (CN) il 09/09/1956, residente in Sampeyre (CN) in Via Cavour n.26, GRDGDU56P09D205G**

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. Cristina CERUTTI, con studio in Cuneo, Via Roma n. 55;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



Sent. n. 51/2026 pubbl. il 23/06/2026

Cron. n. : 915/2026

Rep. n. 54/2026 del 23/06/2026

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento di ciascuno dei debitori in euro 525,00 netti mensili per GIRAUDO Tiziana, in euro 800,00 netti mensili per Giraudo Mauro e in euro 638,00 netti mensili per GIRAUDO Guido, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalle debitorici;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 18 giugno 2026

Il Giudice est.
Dott. Paola Elefante

Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 23 GIU. 2026
AV. FLAVIO GAZZI
DASSA CRISTINA CERUTTI
PH. SEBBE
CAMERA DI COMMERCIO

IL CANCELLIERE
Stefano Bissotto

